

Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 recante «**Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile**» (pubblicata in G.U. 10 novembre 2014, n. 261)

*ISCRIZIONE A RUOLO DEL PROCESSO*

*ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE*

*NUOVI COMPITI*

*PER*

*L'UFFICIALE GIUDIZIARIO E L'AVVOCATO*

## **ART. 18**

### **(ISCRIZIONE A RUOLO DEL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE)**

***1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:***

***a) l'articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente:***

***«Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.»;***

***b) l'articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente:***

***«Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. »;***

Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 recante «**Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile**» (pubblicata in G.U. 10 novembre 2014, n. 261)

***c) l'articolo 557 è sostituito dal seguente:***

***«Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento) - Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.***

***Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'art. 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.***

***Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.»***

***2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 159 è inserito il seguente:***

***«Art. 159-bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione) - La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.»***

***2-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 164-bis, introdotto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), inserire il seguente:***

Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 recante «**Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile**» (pubblicata in G.U. 10 novembre 2014, n. 261)

*«Art. 164-ter (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo) - Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.*

*La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito».*

*3. Le disposizioni di cui ai commi 1, e 2 e 2-bis si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.*

*4. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:*

*«A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.*

*Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.».*

\* \* \* \* \*

La recente Riforma della Giustizia Civile, recante "*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*"<sup>1</sup>, ha introdotto con l'art. 18, tra l'altro, nuova disciplina in merito all'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione, con la modifica degli artt. 518 e 543, con l'integrale sostituzione dell'art. 557 e l'inserimento alle Disposizioni per l'attuazione del Codice di Procedura Civile degli artt. 159-bis e 164-ter, **la cui applicazione si riferisce ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del relativo decreto legge.**

Le novità in esame, riguardano **la forma del pignoramento mobiliare presso il debitore, presso terzi ed immobiliare** e disciplinano la conclusione delle operazioni di esecuzione di competenza dell'ufficiale giudiziario e le ulteriori attività delegate al creditore ed all'avvocato del creditore.

L'ufficiale giudiziario, compiute le operazioni di pignoramento mobiliare ed eseguita l'ultima notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi<sup>2</sup> ed immobiliare (laddove sia necessario

---

<sup>1</sup> Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n° 261 del 10 novembre 2014, **in vigore dal 11/12/2014.**

<sup>2</sup> L'atto di pignoramento presso terzi, oggettivamente avente natura complessa, viene impropriamente denominato "atto di citazione".

effettuarne più d'una), **deve consegnare senza ritardo, al creditore, il processo verbale, l'originale dell'atto di pignoramento presso terzi o di pignoramento immobiliare, unitamente alla nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari ed ovviamente, in ogni caso il titolo esecutivo ed il precetto.**

Il legislatore in questi casi, stabilendo che la “*consegna*” dei citati documenti al creditore, da parte dell'ufficiale giudiziario, avvenga “*senza ritardo*”, ha introdotto e disciplinato un nuovo istituto giuridico che pone degli interrogativi in merito alla corretta soddisfazione della citata prescrizione.

- 1) Come dovrà essere documentata la data (certa) della prevista consegna degli atti al creditore o, come solitamente avviene, all'avvocato (*rectius* procuratore munito di mandato), stante la conseguente perentorietà dei termini per il relativo deposito di detti documenti in cancelleria?
- 2) La restituzione dei predetti atti la cui richiesta sia pervenuta a mezzo del servizio postale e, quindi, da restituirsi al richiedente, necessariamente, allo stesso modo, potrà, la restituzione a mezzo servizio postale, essere equiparata alla consegna?
- 3) Con la restituzione degli atti a mezzo del servizio postale, la data di ricezione del plico contenenti gli atti, potrà essere certificata dalla “*Raccomandata con prova di consegna*”

Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 recante «**Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile**» (pubblicata in G.U. 10 novembre 2014, n. 261)

che, attualmente, non è superfluo sottolineare, non è prevista dalle vigenti disposizioni ordinamentali<sup>3</sup>?

Nel caso normalmente più ricorrente, di richieste di pignoramento fatte personalmente all'UNEP, riteniamo che **tutte le richieste di esecuzione debbano essere corredate anche da una istanza** (preferibilmente realizzata con un modulo *ad hoc* predisposto dall'UNEP)<sup>4</sup>, contenente tutti i dati utili a costituire dettagliata documentazione, tra cui l'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore, tanto, ad integrazione delle sintetiche annotazioni dei cronologici e della ricevuta del Bollettario Modello F di deposito somme, attualmente in uso presso gli uffici UNEP.

In calce alla suddetta istanza potrà essere prevista, anche, la certificazione, **con data e firma rigorosamente autografa del richiedente**, della data del ritiro degli atti e, quindi, della consegna come previsto dalla norma in esame.

Per quanto riguarda, invece, il fenomeno, pur esistente, di ritardo e/o mancato ritiro degli atti da parte del richiedente, si applicherà l'art. 2961 del Codice Civile.<sup>5</sup>

Per le richieste pervenute a mezzo del servizio postale, **il ricorso alla restituzione degli atti con raccomandata con prova di**

---

<sup>3</sup> D.P.R. 1229/1959.

<sup>4</sup> Istanza, utile per il più a praticarsi, in caso di mancato deposito degli atti, da parte del creditore, in Cancelleria.

<sup>5</sup> In relazione alla restituzione dei documenti, gli ufficiali giudiziari, sono esonerati dal rendere conto dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.

**consegna, riteniamo sia una soluzione che possa essere presa in considerazione.**

Per quanto riguarda l'inciso "*senza ritardo*" specificato dal legislatore, osserviamo che questo termine ha sostituito la vecchia regola che obbligava l'ufficiale giudiziario a depositare il verbale di pignoramento mobiliare con titolo esecutivo e precetto ovvero, l'atto di pignoramento presso terzi o immobiliare, in cancelleria entro ventiquattrore dalla esecuzione del pignoramento.

Per stabilire natura e portata di detto inciso, **riteniamo che il termine sia da considerarsi perentorio**, in relazione alla disposizione di carattere generale per cui, l'ufficiale giudiziario deve provvedere all'espletamento del proprio ministero senza indugio ed in tempi strettamente consequenziali alle varie richieste di esecuzione depositate all'ufficio, **che riteniamo plausibile di quindici giorni, riducibili a tre giorni in caso di urgenza**, in sintonia, ad esempio, con i medesimi termini previsti dall'art. 165 delle Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Ulteriore conforto a quanto sopra prospettato, si potrebbe riscontrare riferendoci a quanto stabilito dalla recente sentenza della Cassazione Civile, Sezione I, del 9 gennaio 2013<sup>6</sup>, che ha esplicitamente chiarito il significato dell'inciso "*senza ritardo*", quantificandolo temporalmente in quindici giorni.

---

<sup>6</sup> In tema di obbligo da parte del titolare di dati, a rispondere alla richiesta di accesso ai dati personali, ex art. 7 d.lgs n. 196/2003 avanzata dall'interessato.



Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 recante «**Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile**» (pubblicata in G.U. 10 novembre 2014, n. 261)

Detto termine, infine, appare coerente con le aumentate incombenze attribuite dalla legge agli uffici UNEP.

Ulteriore incombenza è prevista a carico dell'ufficiale giudiziario, il quale **deve conservare, sino alla scadenza del termine di novanta giorni di cui all'art. 497 cpc<sup>7</sup>, la copia del verbale di pignoramento mobiliare, a disposizione del debitore.**

Dubbi sono sorti in merito a questo adempimento, **la cui materia riteniamo possa essere ricondotta alla disciplina di cui all'art. 111 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n° 1229<sup>8</sup>**, il quale statuisce, tra l'altro, che: *“l'ufficiale giudiziario.....è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, .....”*. Dalla lettura della suddetta disposizione ordinamentale, si evince che dette copie sono funzionali all'espletamento di espressa attività prevista dalla legge. Per tale attività, pertanto, l'Ufficio NEP dovrebbe esigere, **dal creditore che ha richiesto l'esecuzione del pignoramento**, il diritto di copia forfettizzato<sup>9</sup>, previsto dalla Tabella allegato 6 di cui all'art. 268 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115 (Testo Unico spese di giustizia), diversamente da come previsto per il rilascio della copia autentica con certificazione di conformità,

---

<sup>7</sup> (Cessazione dell'efficacia del pignoramento) Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita.

<sup>8</sup> Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari degli Aiutanti Ufficiali Giudiziari e dei Coadiutori.

<sup>9</sup> Verosimilmente trattasi di copia semplice, senza certificazione di conformità, contrariamente a quanto imposto a carico dell'avvocato.

Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 recante «**Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile**» (pubblicata in G.U. 10 novembre 2014, n. 261)

dell'atto di pignoramento immobiliare per uso trascrizione, per la copia dell'ordinanza di convalida di sfratto, **nonché per gli altri atti che non debbono essere notificati**, come chiarito, a suo tempo, in materia di rilascio copie da parte dell'ufficiale giudiziario, dalla Circolare del Ministero della Giustizia, Prot. VI-DOG/1210/03-1/2012/CA del 18 maggio 2012.

Le motivazioni che ci inducono a ritenere di porre a carico del creditore il costo della copia del verbale di pignoramento sono fondate sul fatto che il rilascio della copia è **espressamente ed obbligatoriamente** previsto dal nuovo sesto comma dell'art. 518 codice di procedura civile, **indipendentemente dalla circostanza che il debitore decida di farne richiesta all'ufficiale giudiziario.**

In merito alla tipologia di copia da conservare a disposizione del debitore, pur trattandosi di copia di atto pubblico ai sensi dell'art. 2714 Codice Civile, **riteniamo debba essere semplice e senza certificazione di conformità** e la stessa avrà valore meramente documentario<sup>10</sup>.

\*\*\*\*\*

---

<sup>10</sup> Questa tesi risulta avvalorata, ad esempio, dalla lettura del secondo comma dell'art. 555 del codice di procedura civile, laddove recita ***“Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al.....”***”.

Per quanto riguarda le novità che interessano **le attività demandate al creditore**, constatiamo che, con l'inserimento alle Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile dell'art. 159-bis, è stata introdotta la nota di iscrizione a ruolo<sup>11</sup>, che lo stesso, (a mezzo dell'avvocato difensore), deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione, con la **copia conforme**<sup>12</sup> del verbale di pignoramento mobiliare, ovvero dell'atto di pignoramento presso terzi o immobiliare nonché, del titolo esecutivo e del precetto, **nel termine perentorio di quindi giorni in caso di pignoramento mobiliare ed immobiliare e di trenta giorni in caso di pignoramento presso terzi**. Che tale termine abbia natura perentoria, si evince, del resto, dalla medesima disposizione che ricollega al suo inutile decorso la conseguenza sfavorevole di perdita di efficacia del pignoramento.

\* \* \* \* \*

---

<sup>11</sup> Prima prevista soltanto per il processo di cognizione.

<sup>12</sup> Qui espressamente prevista dal legislatore.

Orbéne, questo è quanto è emerso finora dalla prima lettura della norma in esame, laddove le novità più eclatanti riscontrabili nelle predette modifiche risiedono:

- nella **consegna al creditore** del verbale di pignoramento mobiliare, dell'atto di pignoramento presso terzi e dell'atto di pignoramento immobiliare nonché, nella **restituzione** del titolo esecutivo e del precetto quando non è stato, semplicemente, esibito e ritirato.
- la **previsione obbligatoria, che il creditore debba essere assistito da un avvocato**, il quale avrà il compito di predisporre la nota di iscrizione a ruolo, e la potestà di attestare la conformità degli atti da depositare in cancelleria, ancorché limitata ai fini dei predetti articoli in esame.
- **Obbligo per il creditore, entro cinque giorni** dalla scadenza del termine per procedere all'iscrizione a ruolo, di notificare una dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo.

La nomina di un avvocato, quindi, diventa obbligatoria laddove nel processo di esecuzione il contraddittorio tra creditore e debitore risulta limitato soltanto ad alcuni casi ed **esclusivamente in via eventuale e per effetto della introduzione delle opposizioni**.

Notoriamente, il debitore subisce il compimento degli atti esecutivi finalizzati all'attuazione di un diritto certo, liquido ed esigibile, che risulta dal titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione,

Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 recante «**Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile**» (pubblicata in G.U. 10 novembre 2014, n. 261)

giudizialmente accertato o astrattamente riconosciuto, in assenza di preventiva assistenza di un difensore.

Quando **il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito**, di quindici giorni per il pignoramento mobiliare ed immobiliare, **prolungato a trenta giorni per il pignoramento presso terzi**, al fine di consentire al creditore procedente di apprendere il contenuto della dichiarazione del terzo pignorato, **con il ricevimento della raccomandata o del messaggio di posta elettronica certificata**.

Per quanto riguarda l'inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo, alle Disposizioni per l'attuazione è stato inserito l'art. 164-ter che impone al creditore, **entro cinque giorni dalla scadenza del termine** di farne dichiarazione **al debitore e all'eventuale terzo**, mediante atto notificato.

Per quanto riguarda detto termine che riteniamo possa qualificarsi semplicemente "*ordinatorio*" atteso che la norma, nel mentre prevede che la dichiarazione da notificare al debitore ed all'eventuale terzo, debba essere notificato entro la scadenza di cinque giorni, non disciplina alcuna sanzione a carico del creditore qualora detta attività la effettui in ritardo, ovvero non vi provveda affatto. Anzi, sembrerebbe che lo stesso legislatore abbia previsto la possibile inerzia del creditore, statuendo che, **in ogni caso**, ogni obbligo del debitore e del terzo, cessa (automaticamente) quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.

Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 recante «**Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile**» (pubblicata in G.U. 10 novembre 2014, n. 261)

Per quanto riguarda, infine, la cancellazione della **trascrizione del pignoramento**, essa si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge (verosimilmente mediante atto notificato), che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito. In questo caso, il debitore, in caso di inerzia del creditore, potrà rivolgersi al Giudice, per ottenere la suddetta cancellazione.

\* \* \* \* \*

Non ho ritenuto, per il momento, esaminare le previsioni di utilizzo delle modalità telematiche, da parte dell'UNEP, stante l'attuale stato di drammatico analfabetismo digitale dilagante nei nostri uffici, stante la totale assenza dei mezzi (software ed hardware) necessari per l'applicazione delle norme in esame.

Bari li, 16/12/2014

***Pietro Sardano***